

MANUALE OPERATIVO
PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE PER LA ELEZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO DEL 31 OTTOBRE 2018

redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56
"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"
e successive modifiche e integrazioni.

SOMMARIO

Premessa

Capo I COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Procedimento elettorale

Art. 3 – Ufficio elettorale

Capo II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elettorato attivo

Art. 5 – Elettorato passivo

Art. 6 – Requisiti per la candidatura

Art. 7 – Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

Art. 8 – Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

Art. 9 – Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale

Capo III PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI

Art. 10 – Candidatura a Presidente della Provincia

Art. 11 – Sottoscrizioni

Capo IV PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 12 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia

Art. 13 – Rinuncia alla candidatura

Art. 14 – Materiale presentazione delle liste a consigliere provinciale

Capo V ESAME DELLE CANDIDATURE

Art. 15 – Procedure di verifica

Art. 16 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

Art. 17 – Verifica delle candidature

Art. 18 – Completamento esame delle candidature

Art. 19 – Numerazione progressiva delle liste di candidati a consigliere provinciale mediante sorteggio

Capo VI INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 20 – Designazione dei rappresentanti di di candidato alla carica di Presidente della Provincia e loro facoltà

Art. 21 – Sede delle operazioni di voto

Art. 22 – Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del Seggio elettorale

Art. 23 – Compiti e poteri del presidente del Seggio

Art. 24 – Funzioni del vicepresidente

Art. 25 – Compiti del segretario e degli scrutatori

Capo VII SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 26 – Costituzione del Seggio elettorale

Art. 27 – Votazioni

Art. 28 – Modalità di espressione del voto

Art. 29 – Operazioni di scrutinio

Art. 30 – Materiale elettorale

Art. 31 – Proclamazione degli eletti

Art. 32 – Pubblicazione del risultato elettorale

Art. 33 – Disposizioni finali

Premessa

Il presente manuale elettorale per la elezione del Presidente della Provincia di Benevento viene redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" (di seguito Legge 56/2014) e ss.mm.ii., nonché del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, come convertito con modificazioni in Legge 21.09.2018 n. 108, che all'art. 1, comma 2, ha stabilito che "*Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 e' prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018.*"

Si rinvia pertanto integralmente alle suddette disposizioni inerenti gli organi delle province, la loro elezione e funzionamento.

CAPO I COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Art. 1 – Finalità

1. Il presente manuale norma, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni, le modalità di elezione del Presidente della Provincia di Benevento che si svolgerà nella giornata di Mercoledì 31 ottobre 2018, giusto decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, come convertito con modificazioni in Legge 21.09.2018 n. 108.
2. Il manuale è composto in capi e articoli.

Art. 2 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale è stato avviato dal Presidente della Provincia con il decreto n. 17 del 21/09/2018 di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia di Benevento, entro il termine di 40 giorni precedenti la data fissata al 31 ottobre 2018 per lo svolgimento delle elezioni.
2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali, di cui al comma precedente, è stato pubblicato all'albo pretorio on line (n. 2980 del 21.09.2018), nell'apposita sezione "Elezioni Provinciali" sul sito internet dell'ente ed è stato trasmesso via PEC ai Comuni della Provincia (nota prot. 33198 del 21.09.2018). Il decreto rimarrà pubblicato fino alla data delle elezioni.
3. E' nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettore (attivo e passivo) antecedente al decreto di indizione delle relative elezioni.

4. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

Art. 3 – Ufficio elettorale

1. Presso la Provincia, con decreto del Presidente n. 15 del 06/09/2018, è stato costituito l'Ufficio elettorale composto da un funzionario della Provincia responsabile di servizio-P.O. Delegata, responsabile dell'Ufficio elettorale e n. 2 componenti scelti tra i funzionari o dipendenti dell'ente con qualifica non inferiore alla categoria C.
2. Il responsabile dell'Ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.
3. L'Ufficio elettorale provvede al compimento delle operazioni preliminari e successive alla elezione. Saranno applicate le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali.
4. Nell'ambito dell'Ufficio elettorale è istituito il Seggio elettorale composto da un funzionario della Provincia responsabile di servizio-P.O. Delegata, che lo presiede, e da quattro funzionari o impiegati dell'Ente stesso, di cui uno con funzioni di segretario.
5. Il Presidente della Provincia può, in ogni momento, provvedere modificare il decreto al fine di integrare la composizione dell'Ufficio elettorale nonché di sostituire i componenti per sopravvenuto impedimento.

CAPO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della L. 56/2014 e ss.mm.ii., la base elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia è rappresentata dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei comuni della provincia di Benevento, in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione (26 settembre 2018).
2. Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del comune.

Art. 5 – Elettorato passivo

1. A norma dell'art. 1, comma 60, della L.56/2014, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 25.07.2018, convertito in Legge n. 108 del 21.09.2018, sono eleggibili a Presidente della Provincia i sindaci in carica dei comuni della provincia, il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

2. Ai fini delle verifiche dei requisiti di eleggibilità alla carica di Presidente della Provincia, il Segretario Comunale deve trasmettere apposita attestazione all'Ufficio elettorale, come da modello predisposto e trasmesso a tutti i comuni.

Art. 6 – Requisiti per la candidatura

1. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed in quanto applicabili.
2. Nessun candidato alla carica di Presidente della Provincia può accettare più di una candidatura.

Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo

1. A seguito di indizione dei comizi elettorali, sarà effettuata espressa richiesta della provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo, rivolta ai segretari comunali che sono tenuti a trasmettere una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente l'elezione (tra il 27 ed il 29 settembre 2018), contenente l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione (26 settembre 2018), per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nella attestazione il segretario comunale indica per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta, come da modello predisposto dall'Ufficio elettorale e trasmesso a tutti i comuni.
3. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione (1° ottobre 2018) per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati alla carica di Presidente della Provincia.
4. Nel caso di comunicazioni pervenute dai comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione (tra il 26 settembre 2018 e il 30 ottobre 2018), l'Ufficio elettorale provvede a fare apposite annotazioni sulle liste degli elettori.

Art. 8 – Comunicazione del Comune circa la cessazione dalla carica

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 65 e 69, della L. 56/2014, sarà cura del Comune comunicare alla Provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni, il verificarsi della cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere comunale. Conseguentemente, il Comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogniqualvolta si verificano variazioni.

Art. 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale

1. L'Ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento, della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) ai fini elettorali.
2. Il provvedimento verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire entro il giorno antecedente la data fissata per le elezioni (30 ottobre 2018).

CAPO III PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI

Art. 10 – Candidatura a Presidente della Provincia

1. Del candidato a Presidente della Provincia deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune presso cui ricopre la carica di sindaco.
2. La candidatura a Presidente della Provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, commi 61 e 61-bis, della L. 56/2014 e s.m.i., da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto, di cui al comma 3, dell'art. 7 del presente regolamento.

Art. 11 – Le sottoscrizioni

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicato all'articolo 9 del presente regolamento.
2. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere più di una candidatura a Presidente della Provincia.
3. I candidati alla carica di Presidente non possono essere sottoscrittori né della propria né di altra candidatura concorrente.
4. Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, il cognome, il luogo e la data nascita di ognuno dei sottoscrittori. Va altresì indicato il comune, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale).
5. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni: da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale,

segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco.

6. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

CAPO IV PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 12 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia

1. La candidatura alla carica di Presidente della Provincia è presentata all'Ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto.
2. Su tale modello sono indicati, in particolare:
 - a) la candidatura alla carica di Presidente della Provincia, redatta come indicato all'articolo 10 del presente regolamento;
 - b) due delegati del candidato a Presidente, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni facenti parte della provincia -anche presentatori della candidatura- incaricati di ricevere le comunicazioni di ammissione o riconsunzione della candidatura, di assistere al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i nominativi dei candidati a presidente della provincia dovranno essere riprodotti sulle schede di voto e di designare il rappresentante del candidato a Presidente presso il Seggio elettorale. In mancanza di designazione di delegati, la designazione del rappresentante del candidato presidente può essere fatta esclusivamente dal candidato presidente. Le designazioni, autenticate ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53/90, devono pervenire all'Ufficio elettorale entro le ore 15 del martedì, oppure direttamente al Seggio elettorale prima dell'inizio delle operazioni di voto. Il rappresentante del candidato presidente presso il Seggio elettorale può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati; per dimostrare tale qualità, è sufficiente esibire al presidente la tessera elettorale;
 - c) la sottoscrizione da parte dei presentatori della candidatura nelle modalità previste dall'art. 11.
3. Alla dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia è allegata la dichiarazione di accettazione della candidatura (resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. ed autenticata ai sensi dell'art. 21 del medesimo D.P.R.), attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge e di non aver accettato altra candidatura.

Art. 13 – Rinuncia alla candidatura

La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

Art. 14 – Materiale presentazione delle candidature a Presidente della Provincia

1. La presentazione delle candidature a Presidente della Provincia -intesa come loro "materiale" consegna- deve essere fatta, ai sensi dell'art. 1, comma 73, della L.56/2014, ad almeno uno dei componenti dell'Ufficio elettorale costituito presso la Provincia di Benevento, Piazza Castello, Rocca dei Rettori, **MERCOLEDÌ 10 ottobre 2018 dalle ore 8 alle ore 20 e GIOVEDÌ 11 ottobre 2018 dalle ore 8 alle ore 12.**
2. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.
3. Il componente dell'Ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della candidatura, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto.
4. Il componente dell'Ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione.
5. Il componente dell'Ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell'identità e del recapito dei presentatori o dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la candidatura per eventuali comunicazioni.

CAPO V ESAME DELLE CANDIDATURE

Art. 15 – Procedure di verifica

1. Le candidature a Presidente della Provincia sono ammesse ovvero ruscate con provvedimento del responsabile dell'Ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione (16 ottobre 2018).
2. L'Ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se questa sia stata presentata nel periodo indicato al precedente articolo 14 comma 1, ruscando quelle liste presentate oltre detto termine.

Art. 16 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

1. L'Ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dall'art.11 del presente manuale, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.

2. Successivamente accerta che il numero dei sottoscrittori corrisponda al 15 per cento degli aventi diritto al voto, ricusando la candidatura che non raggiunge il numero dei sottoscrittori richiesto.

Art. 17 – Verifica delle candidature

1. Sono ruscate le candidature a Presidente della Provincia:
 - a) di candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
 - b) di candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012;
 - c) di candidati che non siano sindaci di uno comune della provincia il cui mandato scada entro i dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

Art. 18 – Completamento esame delle candidature

1. L'Ufficio elettorale deve completare l'esame delle candidature a Presidente della Provincia entro il 18° giorno antecedente quello della votazione (13 ottobre 2018), comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, ai candidati.
2. Per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio elettorale può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la candidatura deve essere definitivamente ruscata.
3. L'Ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o ruscazione delle candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione (16 ottobre 2018).

Art. 19 - Numerazione progressiva delle candidature a Presidente della Provincia mediante sorteggio

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o il giorno successivo il responsabile dell'Ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo a ciascuna candidatura.
2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati dei candidati a Presidente come sopra individuati o, in mancanza, i candidati medesimi.
3. Le candidature a Presidente della Provincia, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione (23 ottobre 2018).

CAPO VI

INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 20 - Designazione dei rappresentanti di candidato alla carica di Presidente della Provincia e loro facoltà

1. I delegati dei candidati a Presidente o, ove questi non siano stati designati, i candidati medesimi hanno la facoltà di individuare, tra gli amministratori di uno dei comuni della provincia, un rappresentante, di cui uno effettivo ed uno supplente. I delegati possono designare anche se stessi come rappresentanti dei candidati.
2. La designazione dei rappresentanti dei candidati è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata nei modi di legge.
3. La designazione di cui al comma 2 è trasmessa all'Ufficio elettorale costituito presso la Provincia entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al Seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. I rappresentanti dei candidati, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.
5. I rappresentanti dei candidati possono anche non essere elettori della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al presidente del Seggio della tessera elettorale.

Art. 21 - Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto avranno luogo presso la sede legale della Provincia di Benevento – Rocca dei Rettori.
2. Nella sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali, individuata con provvedimento del responsabile dell'Ufficio Elettorale, saranno predisposti gli spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.
3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti del Seggio elettorale, dell'Ufficio elettorale e gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti dei candidati, se designati.

Art. 22 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del Seggio elettorale

1. L'Ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, unitamente al registro degli elettori.

2. Il Seggio elettorale, costituito con decreto del Presidente della Provincia di Benevento n. 15 del 06/09/2018, è unico per tutto il territorio provinciale ed assiste alle operazioni di voto e scrutinio.
3. Per la validità delle operazioni del Seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.
4. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nell'unico Seggio elettorale costituito, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali n. 17 del 21/09/2018 e negli orari ivi previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto.
5. L'elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il Seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio provinciale, su propria espressa richiesta, può votare in un Seggio volante composto da due componenti del Seggio elettorale. I componenti del Seggio volante dovranno garantire tutti gli accorgimenti per assicurare la segretezza del voto.

Art. 23 - Compiti e poteri del Presidente del Seggio

1. Il Presidente del Seggio elettorale decide su:
 - a) difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
 - b) reclami, anche orali e proteste;
 - c) contestazione e nullità dei voti.
2. Il Presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.
3. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il Presidente. Tuttavia, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica, avvisato il Presidente, può entrare nella sala e assistere. Non può entrare, invece, se il Presidente vi si oppone.
4. In casi eccezionali, il Presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il Presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti del Seggio elettorale.
5. Il Presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

Art. 24 - Funzioni del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

2. Il Presidente, o il Vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal Seggio elettorale.

Art. 25 - Compiti del Segretario e degli Scrutatori

1. Il Segretario assiste il Presidente in tutte le operazioni del Seggio. In particolare:
 - a) compila il verbale delle operazioni del Seggio;
 - b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri Componenti del Seggio elettorale registra i voti espressi;
 - c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.
2. Gli Scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.
3. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione provinciale. Tale operazione viene svolta nel pomeriggio antecedente la votazione dalle ore 16 in poi.

CAPO VII SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 26 - Costituzione del Seggio elettorale

1. Il Seggio elettorale è costituito alle ore 16 del giorno martedì 30 ottobre 2018.
2. Alle operazioni di costituzione del Seggio possono presenziare i rappresentanti dei candidati, se designati.
3. All'atto della costituzione del Seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
4. Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del Presidente del Seggio elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.
5. Il Presidente di Seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Art. 27 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno mercoledì 31 ottobre 2018.

2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere identificato per conoscenza diretta da uno dei componenti del Seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del Seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
4. La scheda, del colore relativo alla fascia demografica in cui è inserito il comune di appartenenza dell'elettore, viene consegnata aperta dal presidente del Seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera o blu che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.
5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del Seggio; possono assistere i rappresentanti dei candidati, se designati, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.
6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del Seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

Art. 28 - Modalità di espressione del voto

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Provincia, che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della L. 56/2014.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza apponendo una croce sul nominativo del candidato stampato sulla scheda elettorale.

Art. 29 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle ore 8 del giorno successivo alla votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti dei candidati, se designati.
2. Prima dell'inizio dello scrutinio il Seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede consegnate agli elettori per il voto corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato, così come

indicato nel registro, tenuto conto di eventuali schede ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;

b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

3. Le schede non votate sono conservate e sigillate.

4. Il Presidente di Seggio inizia lo scrutinio delle schede per l'elezione del Presidente della Provincia e, terminato lo scrutinio, si procede alla stesura del verbale, vengono sigillati i pacchi delle schede e tutto il materiale viene consegnato al Presidente dell'Ufficio Elettorale.

5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal Presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.

6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:

a) non sono quelle autenticate dal Seggio elettorale;

b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più candidati alla elezione a Presidente);

c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

8. Al termine dello scrutinio, il Presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:

a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;

b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.

9. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti, indicando anche le decisioni assunte.

Art. 30 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:

a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti del Seggio elettorale;

b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal Segretario e dagli altri componenti del Seggio elettorale.

2. Il sigillo è firmato dal presidente e dai rappresentanti di lista presenti; è apposto il timbro dell'amministrazione provinciale.

3. Il Presidente consegna il materiale elettorale al responsabile dell'Ufficio elettorale o, se ciò non fosse possibile, provvede alla chiusura della sala nella quale è custodito il materiale elettorale e alla sua consegna entro le ore 12.00 del primo giorno non festivo successivo alla data delle votazioni.

Art. 31 - Proclamazione degli eletti

1. Il Responsabile dell'Ufficio elettorale sulla base dei verbali e delle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni del Seggio, e dopo avere esaminato eventuali reclami e contestazioni e avere corretto eventuali errori materiali nella redazione dei verbali, procede alla proclamazione del Presidente della Provincia eletto.
2. A tal fine, l'Ufficio elettorale:
 - a) calcola l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica sulla base del numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni;
 - b) accerta il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica;
 - c) moltiplica, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti per il relativo indice di ponderazione del voto;
 - d) somma i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce;
3. E' eletto Presidente della Provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all'art. 1, commi 33 e 34 della L. 56/14. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.

Art. 32 - Pubblicazione del risultato elettorale

1. Entro il giorno successivo alla proclamazione del Presidente della Provincia eletto, il Responsabile dell'Ufficio Elettorale, di cui all'art. 3, procede alla pubblicazione del verbale di proclamazione del risultato elettorale all'Albo on line della Provincia, nella sezione speciale Elezioni sulla homepage del sito istituzionale dell'Ente nonché ad inviarne copia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno - Dipartimento degli affari interni e territoriali.
2. Comunica, inoltre, il nominativo del Presidente eletto ai comuni, per la pubblicazione nei rispettivi albi on line, e al Prefetto della Provincia.

Art. 33 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del Presidente della Provincia, in quanto compatibili, nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.
